

DICHIARAZIONI

Modello Redditi PF 2018: il nuovo quadro NR

di **Federica Furlani**

Una delle novità del **Modello Redditi PF 2018** è l'introduzione del **quadro NR** – “**Nuovi Residenti, opzione per l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 24-bis Tuir**”; norma, quest'ultima, introdotta dall'[articolo 1, comma 152, L. 232/2016](#), e che disciplina un regime fiscale speciale riservato alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'**articolo 2, comma 2, Tuir**.

Si evidenzia che con [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 marzo 2017](#) sono state delineate le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'**opzione** nonché per il versamento dell'**imposta sostitutiva**, e con la [circolare AdE 17/E/2017](#) sono stati forniti i primi chiarimenti in materia.

Possono optare per assoggettare ad **imposta sostitutiva** i redditi prodotti all'estero i **contribuenti** che:

- **trasferiscano la loro residenza in Italia;**
- **non siano stati fiscalmente residenti in Italia** per un tempo almeno pari a **nove periodi d'imposta nel corso dei dieci che precedono** l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

L'**accesso al regime** è consentito “*anche ai cittadini italiani **cancellati** dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale 4 maggio 1999, che si presumono, salvo prova contraria, fiscalmente residenti in Italia ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del TUIR*” ([circolare AdE 17/E/2017](#)).

L'[articolo 24-bis, comma 6, Tuir](#) disciplina l'**estensione del regime ai familiari** del contribuente. In particolare, su richiesta del soggetto che esercita l'opzione, la stessa può essere **estesa** nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o più dei **familiari** di cui all'[articolo 433 cod. civ.](#), purché soddisfino le condizioni per l'accesso al regime.

L'opzione per il regime consente di assoggettare a imposizione sostitutiva i soli **redditi prodotti all'estero**, individuati ai sensi dell'[articolo 165, comma 2, Tuir](#), che stabilisce che “*i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato*”.

Quest'ultima disposizione prevede che un reddito è da considerare come **prodotto nel territorio dello Stato** quando sia possibile stabilirne il collegamento con una fonte produttiva situata in Italia, sulla base di precisi parametri che il legislatore interno ha tipizzato.

Reciprocamente, ai sensi dell'[articolo 165, comma 2, Tuir](#), un reddito si considera **prodotto all'estero** soltanto nelle ipotesi esattamente speculari a quelle previste dall'[articolo 23, commi 1 e 2, Tuir](#), a prescindere dai criteri di collegamento adottati dallo Stato della fonte.

Restano quindi esclusi dall'assoggettamento a imposta sostitutiva e vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per i soggetti residenti, **tutti i redditi prodotti in Italia**, i quali concorrono alla formazione del loro **reddito complessivo** e vengono tassati applicando le aliquote progressive proprie del contribuente ad una base imponibile che si compone esclusivamente:

- dei **redditi prodotti in Italia**;
- dei **redditi esteri non inclusi nell'opzione**;
- di eventuali **plusvalenze** derivanti da cessioni di **partecipazioni qualificate** realizzate nei **primi cinque periodi d'imposta** di validità dell'opzione (di cui all'[articolo 67, comma 1, lettera c\) Tuir](#)).

Per effetto dell'esercizio dell'opzione, relativamente ai redditi prodotti all'estero è invece dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di **100.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida l'opzione**, che va versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Tale importo è ridotto a **25.000 euro per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari** di cui al [comma 6 dell'articolo 24-bis](#).

Per quanto riguarda l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione, il Provvedimento dell'8 marzo prevede che, in alternativa alla presentazione dell'istanza di interpello e della relativa *check list* il contribuente può esercitare l'opzione tramite la **dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta da cui si intendono far decorrere gli effetti**:

- compilando il **quadro NR**, che è suddiviso in tre sezioni:
 1. la **Sezione I**, dedicata ai **dati generali** relativi all'esercizio dell'opzione o della revoca, nonché alla cittadinanza e alla residenza, che deve essere sempre compilata al fine di perfezionare l'opzione in dichiarazione e di poter fruire del regime agevolativo nell'anno d'imposta oggetto di dichiarazione o di revocare l'opzione;
 2. la **Sezione II**, dedicata alla **verifica del presupposto dell'assenza della residenza fiscale** nel territorio dello Stato italiano nei nove periodi di imposta dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione;
 3. la **Sezione III**, dedicata all'ipotesi di **estensione dell'opzione** da parte del contribuente principale ai propri **familiari** e va quindi compilata solo nel caso in cui il contribuente intenda optare per l'estensione ai familiari degli effetti dell'opzione, ovvero revocare l'opzione per il familiari.

- **conservando la documentazione** che **andrebbe** allegata all'istanza di interpello.

In particolare il contribuente deve conservare e fornire su richiesta dell'Amministrazione la **documentazione comprovante** gli elementi personali ed economici di **collegamento** con lo **Stato estero di residenza** (c.d. centro degli interessi vitali), supportandoli da evidenze probatorie, idonee ad escludere la residenza ai fini fiscali in Italia, nonché la documentazione comprovante le relazioni personali e lavorative, gli **elementi patrimoniali** e reddituali per i quali dalla compilazione del quadro NR è emerso un **collegamento con l'Italia** e non altrimenti risultanti all'amministrazione finanziaria (si tratta tipicamente di relazioni personali e lavorative e delle disponibilità patrimoniali e del possesso effettivo di redditi di qualsiasi tipo per interposta persona).

I **redditi prodotti all'estero** assoggettati ad imposta sostitutiva **non vanno quindi indicati nei relativi quadri di determinazione del reddito** del modello Redditi PF.

